

Relazione informativa sulla Corporate Governance della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

*(redatta ai sensi della Sez. IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento
dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.)*

Esercizio 2005

Relazione informativa sulla Corporate Governance della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

(ai sensi della Sez. IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.)

Come noto, anche l'anno 2005 è stato caratterizzato in Italia, a livello societario, da significative novità in campo normativo. Infatti, dopo un 2004 caratterizzato dall'entrata in vigore della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative (di cui il D.Lgs. 310/2004 ha dichiarato la parziale applicabilità anche alle banche popolari) e dai collegati adeguamenti statutari, il 2005 ha visto l'emanazione di importanti provvedimenti, quali in particolare la Lg. 18 aprile 2005 n. 62 (cd. "Legge comunitaria 2004" che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato, attuata a livello regolamentare con Delibere Consob nn. 15232 e 15233 del 29 novembre 2005) e la Lg. 28 dicembre 2005 n. 262 concernente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

Si tratta in entrambi i casi di interventi legislativi che, sotto il profilo della *governance*, sono volti, in particolare, a ridurre spazi di "opacità" informativa attraverso l'aumento della quantità, qualità e tempestività dell'informazione al mercato, a rafforzare i presidi interni di controllo e la vigilanza delle Autorità preposte sulla gestione delle imprese, e a valorizzare, anche tramite l'introduzione del voto di lista, il ruolo delle minoranze e la presenza di esponenti indipendenti nell'ambito degli organi sociali.

In tale quadro normativo la Banca, anche nell'esercizio 2005, ha proseguito nel processo di autovalutazione del proprio sistema di *corporate governance* attraverso l'analisi e il confronto fra il modello organizzativo esistente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito anche il "Codice"), recepito integralmente dalla Bipiemme su base volontaria già dal 2001 (e successivamente anche nella versione modificata del luglio 2002). A questo proposito si segnala che, nel marzo 2006, Borsa Italiana S.p.A. ha presentato il nuovo testo del suddetto Codice, cui gli emittenti potranno adeguarsi entro la fine del corrente anno, dandone specifica informazione al mercato con la "Relazione sul governo societario" afferente l'esercizio 2006. Sotto tale profilo si precisa pertanto che la presente Relazione fa riferimento ai principi (e agli articoli) del Codice (versione 2002) ad oggi recepito dalla Bipiemme.

Il suddetto processo di autovalutazione – oltre ad evidenziare che l'Istituto, in ragione della propria natura bancaria (e quindi già di per sé soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia) ha costantemente monitorato ed opportunamente adeguato il proprio modello organizzativo e di controllo – ha confermato che il sistema di *corporate governance* in atto nella Società si mantiene in linea con i principi contenuti nel Codice, con le raccomandazioni formulate in materia dalla Consob e con la *best practice* nazionale ed internazionale.

Ciò è stato altresì confermato, in sede internazionale, da un'approfondita analisi pubblicata nel marzo 2005 dall'Agenzia Europea di Investimenti che – nell'esaminare

la *corporate governance* delle 40 principali Società quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. alla luce del grado di rispondenza ai principi ed alle indicazioni provenienti dall'OCSE e dall'Unione Europea – ha valutato la *governance* di Bipiemme al primo posto tra le suddette Società. In particolare i principi OCSE considerati riguardano i diritti degli azionisti, l'equo trattamento dei Soci, il ruolo dei portatori d'interessi nell'azienda, la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, la trasparenza e la comunicazione.

Proprio in ossequio alle crescenti aspettative di trasparenza richieste dai mercati e di partecipazione dei Soci all'attività dell'impresa e in linea con i principi generali ora affermati dalla Lg. 262/05, Bipiemme ha realizzato, già a partire dall'Assemblea dell'aprile 2003, un articolato processo di riforma della propria *governance* che ha consentito – in particolare con l'introduzione del cd. "voto di lista" – di valorizzare la presenza e il contributo delle diverse componenti della compagine sociale all'interno dell'organo consiliare, con la nomina di quattro Amministratori esponenti delle "minoranze assembleari" sui venti complessivi membri previsti.

La valorizzazione delle "minoranze assembleari" nel governo della Banca ha poi trovato ulteriore conferma – nell'esercizio 2005, come già avvenuto nei due esercizi precedenti – nella composizione del Comitato Esecutivo, con l'inserimento in tale organo di un esponente di ciascuna minoranza, nonché nella presenza di un Amministratore di "minoranza" nel Comitato Consiliare di Finanziamento e in tutti i comitati/commissioni consiliari a carattere istruttorio e/o propositivo (e con due Consiglieri di "minoranza" nel Comitato per il controllo interno e nel Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01).

Parallelamente alla valorizzazione delle diverse componenti societarie nell'ambito degli organi consiliari, la Banca, nell'esercizio 2005, ha confermato la propria strategia di crescita commerciale basata, oltre che sullo sviluppo per linee interne, sulla definizione di *partnership* strategiche con altre realtà bancarie. Tali operazioni – in particolare l'accordo commerciale e strategico con il Crédit Industriel et Commercial e l'integrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria nel Gruppo Bipiemme – hanno consentito, nell'ultimo triennio, l'ingresso nella compagine sociale dell'Istituto di Soci stabili "strategici" (quali appunto il CIC e la Fondazione CR Alessandria) che ne condividono il modello e che possono supportarne efficacemente la crescita e la specifica *mission*. Sotto questo profilo la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Bipiemme di un esponente designato dalla Fondazione CR Alessandria – nomina deliberata per cooptazione nel giugno 2004 e confermata dall'Assemblea dell'aprile 2005 – rappresenta la conferma del respiro strategico di medio- lungo periodo delle suddette *partnership*. Nella stessa ottica, come noto, l'Assemblea della Banca del 12 aprile 2003 aveva chiamato a far parte dell'organo consiliare un esponente del Crédit Industriel et Commercial.

Al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholder*, la Banca, anche per l'esercizio 2005, renderà disponibile ai Soci e al pubblico (anche sul sito aziendale) un apposito "bilancio sociale" che – nel delineare l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio, i rapporti e le iniziative sviluppate con i portatori di interessi e gli obiettivi di miglioramento per l'esercizio in corso (con specifica rendicontazione sugli obiettivi precedenti) – rappresenta un'ulteriore evoluzione del "bilancio sociale" predisposto con riferimento all'esercizio 2004.

Ai fini dell'informativa societaria, prevista con cadenza annuale in ordine anche all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, si riporta di seguito (e viene resa disponibile al pubblico, in lingua italiana e successivamente nella versione in lingua inglese, presso Borsa Italiana e sul sito aziendale www.bpm.it) la Relazione sul sistema di *corporate governance* della Bipiemme, redatta tenendo conto delle "Linee guida" emanate dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003 e – come da indicazione della stessa Borsa Italiana S.p.A. – della "Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance" redatta da Assonime e da Emittenti Titoli nel febbraio 2004. In Appendice alla Relazione è stata inserita una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione, da parte della Bipiemme, delle principali raccomandazioni del Codice.

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1– 5 del Codice)

a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione – Profilo degli Amministratori

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di diciassette Consiglieri (attualmente sedici a seguito del decesso del prof. dott. Renzo Grassi Catapano), nominati in unico turno dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2003 (salvo il dott. Gianfranco Pittatore, cooptato nell'organo consiliare in data 29 giugno 2004 in sostituzione della dimissionaria prof. dott. Maria Martellini e confermato nella carica dall'Assemblea del 23 aprile 2005).

A tale riguardo si riporta, di seguito, l'elenco completo degli Amministratori (i cui *curricula vitae* sono riportati nel sito aziendale, sezione “chi siamo”), con l'indicazione delle specifiche cariche ricoperte, della scadenza del relativo mandato (che in base a quanto espressamente previsto dal nuovo art. 2383 cod. civ. va intesa coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e dell'idoneità a qualificarsi, in base ai criteri definiti dal Codice, quali Amministratori indipendenti.

Nominativo	Carica	Scadenza *	Qualifica di indipendente
dott. Roberto Mazzotta (1)	presidente	2005	si
avv. Paolo Manzato (1)	vice presidente	2005	si
prof. dott. Marco Vitale (1)	vice presidente	2005	si
sig. Enrico Airaghi (1) (3)	consigliere	2005	si
dott. Mario Artali	consigliere	2005	si
prof. dott. Alberto Banfi	consigliere	2005	si
dott. Giorgio Bianchini Scudellari	consigliere	2005	si
dott. Emilio Castelnuovo (2)	consigliere	2005	si
sig. Giuseppe Coppini	consigliere	2005	si
prof. dott. Rocco Corigliano (1)	consigliere	2005	si
sig. Eugenio Crosta	consigliere	2005	si
dott. Roberto Fusilli (4)	consigliere	2005	si
prof. dott. Renzo Grassi Catapano **	consigliere	2005	si
dott. Piero Lonardi (1) (4)	consigliere	2005	si
dott. Michele Motterlini (1)	consigliere	2005	si
dott. Gianfranco Pittatore ***	consigliere	2005	si
prof. avv. Alberto Santa Maria (3)	consigliere	2005	si
dott. Jean Jacques Tamburini	consigliere	2005	si
avv. Graziano Tarantini	consigliere	2005	si
prof. avv. Valerio Tavormina	consigliere	2005	si
* in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio degli esercizi indicati	(1) Membri del Comitato Esecutivo		
** cessato a seguito di decesso	(2) Segretario del Consiglio di Amministrazione		
*** nominato nell'Assemblea del 23 aprile 2005	(3) di “minoranza” (lista “Insieme per la Bipiemme”)		
	(4) di “minoranza” (lista “Comitato Soci non dipendenti”)		
	N.B.: si precisa che la lista risultata di maggioranza è denominata “Amici della Bipiemme”		

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti gli Amministratori devono essere Soci.

Sotto il profilo dell'esecutività o meno dei singoli Consiglieri, tenuto conto che in Bipiemme nessun membro della Direzione è presente tra gli Amministratori e che questi ultimi, allo stato, non hanno singolarmente deleghe operative, si può affermare che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono da considerare "non esecutivi". D'altro canto lo stesso Comitato che ha redatto il Codice conferma che la struttura giuridica degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come "non esecutivi" anche gli Amministratori membri del Comitato Esecutivo, in quanto organo collegiale che non attribuisce poteri individuali di gestione ai propri componenti (come in Bipiemme, ove il Comitato Esecutivo ha sostanzialmente funzione istruttoria, propositiva ed attuativa rispetto al Consiglio di Amministrazione). In tale ambito viene pure confermato il carattere "non esecutivo" degli Amministratori non muniti di deleghe gestionali cui vengano eventualmente attribuiti poteri per i soli casi di urgenza (fattispecie non presente in Bipiemme).

Riguardo al carattere di "indipendenza" degli Amministratori, si fa preliminarmente presente che tale requisito è ora normativamente previsto a livello generale dall'art. 2387 cod. civ. e, con riferimento alle banche, dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato dal D.Lgs. 37/04), il quale peraltro rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato. E' opportuno inoltre precisare che, per i soggetti quotati, l'art. 147 *ter* del D.Lgs. 58/98 (come modificato dalla Lg. 262/05) prevede che "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, co. 3, del medesimo Decreto".

Il concetto di "indipendenza" che viene qui considerato fa riferimento a quello definito dall'art. 3 del Codice.

Evidenziato a livello generale che la caratteristica di "indipendenza" degli Amministratori è di per sé connaturale, nelle banche popolari, al sistema del "voto capitaro" che non consente la formazione di maggioranze azionarie di controllo precostituite, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Banca – nelle riunioni del 24 febbraio 2004 e, con riferimento al suddetto Amministratore cooptato, del 29 giugno 2004 e, a seguito della nomina assembleare, del 17 maggio 2005 – ha proceduto alla verifica dell'indipendenza dei propri Consiglieri.

Nell'ambito di tale verifica, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato preliminarmente che in Bipiemme non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato e non vi sono allo stato Consiglieri "esecutivi" o comunque titolari di deleghe operative. Ciò in quanto in Bipiemme la gestione operativa è demandata al Direttore Generale e, sotto la

sua direzione, al *management* nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive indicate dall'organo consiliare. E' poi opportuno precisare che, allo stato, gli Amministratori della Banca che rivestono cariche nelle Società controllate (ivi compresi i Presidenti di tali Società) non sono titolari in tale ambito di alcun incarico esecutivo nè esercitano alcuna delega operativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi proseguito singolarmente all'esame della posizione di ciascun Amministratore, rilevando che tutti gli attuali Consiglieri possono qualificarsi come "indipendenti" nel senso che:

- non intrattengono (direttamente, indirettamente o per conto di terzi), né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la Banca o con le sue controllate di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, tenuto conto anche – nei rapporti di debito/credito con l'Istituto – del carattere "ordinario" e tipico dell'attività di finanziamento svolta dalla Società. Sotto questo profilo le relazioni economiche degli Amministratori con la Banca – regolate a condizioni di mercato – trovano puntuale disciplina, in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, nelle norme dettate dall'art. 136 del D.Lgs. n. 385/93 (come ora modificato dalla Lg. 262/05, con applicabilità differita al 17 maggio 2006), dall'art. 39 dello Statuto di Bipiemme – ove sono previste, per operazioni di tale tipo, l'approvazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole dell'intero Collegio Sindacale – e dall'art. 6 del vigente Regolamento Fidi (che già recepisce, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006, le modifiche apportate alla specifica disciplina dalla suddetta Lg. 262/05);

- non sono titolari (direttamente, indirettamente o per conto di terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca, nè partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;

- non sono stretti familiari (da intendersi nel senso di "*close members of the family*" previsto nello IAS 24 che ha integrato la procedura interna per le operazioni con parti correlate) di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei precedenti due capoversi.

Il tema della indipendenza degli Amministratori si intreccia per taluni importanti profili – come, in particolare per le potenziali situazioni di conflitto di interessi – con la delicata materia del rapporto tra banca e industria.

A questo proposito l'art. 19 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 310/04) prevede che "i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari nè finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15% o quando

ne consegua comunque il controllo della banca". La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo a tali soggetti "una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori (..) tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca".

In pratica il legislatore italiano ha esplicitamente escluso che soggetti "industriali" possano acquisire posizioni dominanti nel capitale delle banche. Come già ricordato, nelle banche popolari il sistema del "voto capitario" – che non consente la formazione di maggioranze precostituite di controllo – è già di per sé garanzia di massimo rispetto del principio di separatezza banca/industria, la cui inosservanza potrebbe invece far venir meno la corretta ed indispensabile neutralità allocativa della banca, con grave danno per i Soci e per la clientela, oltre che ovviamente per l'immagine dell'istituto e dell'intero sistema bancario.

Bipiemme ha da sempre posto la massima attenzione al suddetto tema, in ciò favorita anche dal suo tradizionale radicamento nei segmenti *retail* e delle PMI, che rappresentano anche le tipologie più ricorrenti del proprio azionariato. Come dimostrato anche da recenti e importanti operazioni (in particolare l'ingresso nella compagine sociale del CIC e della Fondazione CR Alessandria), le *partnership* strategiche della Bipiemme si collocano strettamente nel mondo bancario/finanziario e sono direttamente finalizzate al suo sviluppo sul territorio e a livello internazionale. In questo senso nessun soggetto della cd. "grande industria" risulta significativamente presente nel capitale sociale della Banca e quindi nella definizione della sua politica aziendale, nè alcun Amministratore risulta attualmente espresso da tali soggetti.

Sempre in ordine al profilo complessivo degli attuali Amministratori di Bipiemme e in ossequio a quanto raccomandato dall'art. 1.3 del Codice, si rendono noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dai suddetti Consiglieri – in qualità di Amministratori o Sindaci – in altre Società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in Società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese le cariche in Società di tale tipo nell'ambito del Gruppo).

In particolare:

Dott. Roberto Mazzotta

- Amministratore Dexia Banque S.A.
- Amministratore Sogepar S.p.A.
- Amministratore Crédit Industriel et Commercial
- Amministratore Aedes S.p.A.

Avv. Paolo Manzato

- Presidente SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
-

Prof. dott. Marco Vitale

- Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
 - Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
 - Amministratore Etica SGR S.p.A.
 - Presidente Same Deutz Fahr Italia S.p.A.
 - Amministratore Same Deutz Fahr S.p.A.
 - Amministratore A.S.M. Brescia S.p.A.
 - Amministratore Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
 - Amministratore Ermenegildo Zegna HoldItalia S.p.A.
 - Amministratore Miroglio S.p.A.
 - Amministratore Pictet International Capital Management
 - Amministratore Pictet & C. SIM S.p.A.
 - Presidente Vincenzo Zucchi S.p.A.
 - Amministratore Sorin Group
 - Membro del Supervisory Board Deutz AG S1063 KOLN
-

Dott. Mario Artali

- Vice Presidente Wise Venture SGR
 - Vice Presidente Banca Akros S.p.A.
 - Presidente Sigma Tau America S.A.
 - Chief Operating Officer Sigma Tau Holding America Inc.
 - Vice Presidente Sigma Tau Finanziaria S.p.A.
 - Vice Presidente Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
 - Presidente Sigma Tau International SA.
 - Amministratore Sigma Tau Europe SA.
-

Dott. Alberto Banfi

- Amministratore Bipiemme Private Banking SIM S.p.A.
-

Dott. Giorgio Bianchini Scudellari

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
 - Presidente Aedes Bipiemme Real Estate SGR S.p.A.
 - Presidente Locauto S.p.A.
 - Presidente Fidimed srl
-

Dott. Emilio Castelnuovo

- Presidente Bipiemme Vita S.p.A.
-

Sig. Giuseppe Coppini

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Nordest Banca
 - Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
-

Prof. dott. Rocco Corigliano

- Presidente Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Vega Finanziaria S.p.A.
-

Sig. Eugenio Crosta

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Pitagora S.p.A.
-

Dott. Roberto Fusilli

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.

Dott. Piero Lonardi

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale AMSA S.p.A.

Dott. Gianfranco Pittatore

- Amministratore Banca Akros S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Amministratore S.I.A.S. Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
- Amministratore Wise Venture SGR

Prof. avv. Alberto Santa Maria

- Amministratore Bracco S.p.A.

Dott. Jean Jacques Tamburini

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Directeur General, Membre du directoire du Crédit Industriel et Commercial
- President Directeur General de la Societe Bordelaise de CIC
- President du Conseil de Surveillance de Cic Capital Privè
- Administrateur Cic Capital Developpement
- Administrateur Cic Finance
- Administrateur Banque de Tunisie
- Administrateur Banque de Vizille
- Administrateur Banque Regional de l'Ouest
- Administrateur Banque Cial
- Administrateur CIC Epargne Salariale
- Administrateur Lyonnaise de Banque
- Administrateur Societe Nanceienne Varin-Bernier

Avv. Graziano Tarantini

- Presidente Banca Akros S.p.A.
- Presidente Akros Securities Inc.
- Amministratore ESN North America Inc.
- Amministratore Interservice Gestione Partecipazioni S.p.A.

Prof. avv. Valerio Tavormina

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

b) Poteri di rappresentanza

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio. Il Consiglio può

anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente, e nominare procuratori determinandone le facoltà. Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari".

c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, "il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea".

Lo stesso art. 36 prevede che il Consiglio può delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette (attualmente esso risulta composto complessivamente di sette membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, e comprende due Amministratori eletti nelle liste risultate di "minoranza"). Alle riunioni del Comitato partecipano di regola tutti i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui sono previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale; nel corso dell'esercizio 2005 il Comitato Esecutivo ha tenuto 42 riunioni. Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere assunte all'unanimità dei presenti; in caso contrario vengono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

La delega al Comitato Esecutivo – sempre in base all'art. 36 dello Statuto sociale – non può riguardare, oltre alle materie per legge non delegabili, la compravendita di partecipazioni e di beni immobili, la struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito. Sono altresì espressamente riservate all'esame preventivo ed approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni significative e/o con parti correlate (vedi *infra* specifica procedura).

Per l'esercizio in esame, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 maggio 2005, ha attribuito al Comitato Esecutivo i seguenti poteri e responsabilità:

- formulare proposte e indicazioni sugli indirizzi strategici e di politica generale della Banca e del Gruppo Bancario Bipiemme e formulare le conseguenti opportune decisioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

■ predisporre lo schema del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

■ esaminare ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di piano assunzioni, organigrammi, piano di formazione, provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio (oltre i due giorni) o il licenziamento;

■ esaminare, in via preventiva, il budget della Banca, con particolare riferimento al budget delle spese e degli investimenti, nonché le proposte per la compravendita di beni immobili e di partecipazioni;

■ deliberare l'effettuazione di spese, sia ordinarie che di investimento non incluse nel budget, sino all'importo di Euro 1,5 milioni per singola iniziativa e sino al limite complessivo annuo del 5% del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;

■ attuare tutte le delibere, la cui esecuzione venga specificatamente affidata dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo;

■ assumere ogni deliberazione di particolare urgenza e necessità, ove non risulti possibile una immediata convocazione del Consiglio, e salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente, ad ogni successiva seduta consiliare, riguardo a tutte le operazioni deliberate nell'esercizio delle proprie deleghe ed altresì sottopone a ratifica le eventuali delibere di competenza consiliare assunte in via d'urgenza.

A tale proposito si precisa che l'art. 36 dello Statuto (come modificato dall'Assemblea straordinaria dell'aprile 2005 in ossequio al nuovo art. 2381, co. 5, cod. civ.) prevede che "gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate".

In materia di erogazione del credito, l'attuale art. 38 dello Statuto prevede che "il Consiglio di Amministrazione può:

a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;

b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;

c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società".

A tale proposito si precisa che attualmente la suddetta materia è disciplinata dal vigente Regolamento Fidi (e relativi Poteri Delegati), approvato nell'attuale versione – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2006 e che disciplina all'art. 10, in particolare, le competenze e il funzionamento del Comitato Consiliare di Finanziamento, costituito dai membri della Presidenza, da sei Amministratori designati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione (tra i quali un Amministratore eletto in una lista di "minoranza") e dal Direttore Generale (o suo delegato). Alle riunioni di tale Comitato è invitato ad assistere il Collegio Sindacale e partecipano anche il Condirettore Generale (o suo delegato), il Vice Direttore Generale Affari e i Dirigenti responsabili delle funzioni crediti e controlli tecnico operativi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri, stabilendo le caratteristiche della delega, salvi sempre i limiti sopra indicati. Unica delega personale attualmente in essere risulta quella attribuita al Presidente per l'esame e la concessione di contributi di beneficenza sino all'importo di Euro 6.000 per singolo richiedente. L'esercizio di tale delega viene periodicamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra indicato e dell'effettiva prassi gestionale della Banca, si può quindi affermare – come richiesto nelle linee guida di Borsa Italiana S.p.A. – che in Bipiemme tutte le materie elencate nell'art. 1.2 del Codice (in particolare l'approvazione di piani strategici/industriali/finanziari, la struttura societaria del Gruppo, le deleghe deliberative, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e la ripartizione del compenso globale statutariamente previsto per gli Amministratori, la vigilanza sul generale andamento della gestione e sulle situazioni di conflitto di interessi, le operazioni aventi un significativo rilievo economico/patrimoniale/finanziario con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo della Società e del Gruppo, le relazioni e i rapporti informativi per le Assemblee dei Soci) rientrano nelle competenze generali del Consiglio di Amministrazione, con potestà deliberativa esclusiva.

Per quanto riguarda infine gli obblighi informativi del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle Società controllate (con particolare riferimento alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi) ai sensi dell'art. 150 D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 36, ult. co., dello Statuto sociale, si precisa che in Bipiemme il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi-

tato Esecutivo e membri di tale Organo sono presenti in qualità di Presidente del Collegio o di Sindaco Effettivo nelle principali Società del Gruppo. Il Collegio Sindacale di Bipiemme è pertanto informato tempestivamente e in via continuativa sull'attività sociale. Tutta la documentazione di volta in volta esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni è contestualmente trasmessa e sottoposta al Collegio Sindacale.

Alla scadenza di ciascun trimestre il Collegio Sindacale rilascia apposita dichiarazione sull'informativa ricevuta dal Consiglio di Amministrazione riguardo all'attività svolta dalla Banca e in particolare sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate nel perimetro del Gruppo Bipiemme, con specifico riferimento anche alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

d) Riunioni consiliari

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. Nel corso dell'esercizio 2005 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 17 volte, con una percentuale di partecipazione pari al 93%.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione "è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico, recapitato almeno una settimana prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima".

Compatibilmente con la tipologia e l'importanza delle materie da trattare e con l'eventuale carattere d'urgenza delle relative deliberazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono di regola trasmesse preventivamente la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di acquisire opportuna cognizione sulle materie oggetto delle riunioni consiliari. A questo proposito l'art. 34 dello Statuto (come integrato dall'Assemblea straordinaria dell'aprile 2005 in ossequio al nuovo art. 2381, co. 1, cod. civ.) prevede che "il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno".

Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 7 e 8 del Codice)

a) Nomina degli Amministratori

Il modello di "voto di lista" introdotto dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2002 per la nomina del Consiglio di Amministrazione ricalca, con i dovuti adeguamenti connessi alla peculiare composizione dell'organo amministrativo, lo schema già a suo tempo adottato per la nomina del Collegio Sindacale. In particolare, tale modello prevede:

- un numero fisso di Amministratori designati dalla maggioranza (in numero di 16) e, nel loro complesso, dalle eventuali "minoranze" assembleari (fino a 4);

- l'eventuale sostituzione degli Amministratori nel corso del triennio nel rispetto – ove possibile – della proporzione tra maggioranza ed eventuali "minoranze" dianzi indicata;

- la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti rispettivamente secondo l'ordine progressivo dei primi tre candidati indicati nella lista risultata di maggioranza;

- l'introduzione di un "quorum di rappresentatività" delle liste corrispondente al 10% dei voti validamente espressi in Assemblea (al di sotto del quale le liste che non abbiano raggiunto tale soglia minima di voti non vengono considerate ai fini delle nomine);

- la presentazione delle liste dei candidati da parte di almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi del vigente art. 32 dello Statuto, le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società "almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione".

Lo stesso art. 32 poi prevede che le liste "devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica" e quindi anche l'idoneità ad essere qualificati come "indipendenti", come anche espressamente richiesto nell'avviso di convocazione delle Assemblee della Banca aventi all'ordine del giorno nomine alle cariche consiliari.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare, "le liste (...) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione".

A tale proposito si fa presente che – come già effettuato in data 1° aprile 2003 e 11 aprile 2005 con riferimento alle Assemblee della Bipiemme aventi all'ordine del giorno nomine relative agli organi sociali – la Banca, anteriormente alle suddette sedute assembleari, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa con l'indicazione delle liste presentate per ciascuna carica e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione.

Il suddetto art. 32 dello Statuto prevede inoltre che non possono rivestire la carica di Amministratore “coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata”. Tale previsione introdotta nello Statuto di Bipiemme dall'Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2002 è ora in parte recepita a livello codicistico dall'art. 2390 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza che stabilisce, tra l'altro, il divieto per i Consiglieri di essere “Amministratori o Direttori Generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea”.

L'applicazione del “voto di lista” ha poi reso opportuna l'introduzione – deliberata dalla suddetta Assemblea del 19 dicembre 2002 – del turno unico per l'elezione degli Amministratori, i quali vengono quindi eletti in un'unica votazione, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione di Bipiemme non ha ritenuto necessaria la costituzione – prevista facoltativamente dal Codice – di un apposito “Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore”. Ciò in particolare in quanto:

■ da un lato, essendo la Banca una società di natura cooperativa – come tale avente un'ampia base costituita da Soci che partecipano in misura attiva e proporzionalmente significativa alla vita societaria – non si sono riscontrate allo stato situazioni di difficoltà nella predisposizione delle proposte di nomina, che possono quindi liberamente coagularsi nell'ambito di liste che concorrono, in modo paritario e senza alcun intervento preventivo da parte di organi di natura consiliare, alla composizione degli organi sociali;

■ dall'altro, trattandosi di istituto autorizzato all'attività bancaria, le caratteristiche di professionalità ed onorabilità dei candidati alla carica di Amministratore (oltre che di Sindaco) sono analiticamente previste – e differenziate anche in relazione alla carica che si andrà a ricoprire (Amministratore, Presidente o, ove esistente, Amministratore Delegato) – dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (che attualmente in materia recepiscono il Regolamento del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica n. 161/98, in attuazione dell'art. 26,

co.1 del D.Lgs. n. 385/93, e che dovrà essere integrato in relazione al requisito della “indipendenza”). La sussistenza di tali requisiti viene poi verificata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla nomina e comunicata all'Organo di Vigilanza. L'eventuale difetto dei suddetti requisiti determina la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia di questo, dalla stessa Banca d'Italia.

b) Remunerazione degli Amministratori e dell'alta dirigenza

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, l'art. 35 dello Statuto sociale prevede che “l'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo” (e quindi per il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario del Consiglio).

Lo stesso Statuto, all'art. 47, prevede poi che l'1% dell'utile netto dell'esercizio, al netto degli accantonamenti a riserva legale e statutaria, venga destinato al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, agli Amministratori viene infine riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la carica, la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad eventuali Commissioni o Comitati consiliari, ove costituiti.

Ai sensi dell'art. 78 della Delibera Consob n. 11971/99 (e successive modifiche) i compensi corrisposti agli Amministratori, Sindaci e al Direttore Generale per le cariche ricoperte in Bipiemme e, in forma aggregata, nelle Società del Gruppo sono nominativamente indicati nella sezione “operazioni con parti correlate” della nota integrativa al bilancio d'esercizio 2005 della Banca.

Relativamente alla remunerazione riconosciuta all'alta dirigenza nell'esercizio 2005, si precisa che la stessa in Bipiemme, ove non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato, non è direttamente legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi e che non sono allo stato previsti piani di *stock option*.

Si ricorda altresì che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2001, è stato costituito il “Comitato per la remunerazione”, composto attualmente dei seguenti tre Amministratori (oltre che non esecutivi e indipendenti, tutti non facenti parte del Comitato Esecutivo): dott. Giorgio Bianchini Scudellari (Presidente del Comitato), sig. Eugenio Crosta e prof. avv. Alberto Santa Maria (Amministratore eletto in una lista di “minoranza”).

Tale Comitato ha un ruolo propositivo in merito alla determinazione dei compensi degli Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché con riguardo alla definizione dei criteri generali di retribuzione dell'alta dirigenza della Società. In Bipiemme esso esercita funzioni istruttorie e propositive anche con riferimento alla determinazione dei compensi e dei criteri di retribuzione nell'ambito delle Società controllate, al fine di favorire criteri omogenei a livello di Gruppo.

Nel corso dell'esercizio 2005 il Comitato per la remunerazione, nelle riunioni dell'11 maggio e del 13 dicembre, oltre ad analizzare le problematiche derivanti dall'applicazione dei principi IAS in materia di remunerazione e il livello dei compensi dell'alta dirigenza di Bipiemme, ha formulato al Consiglio di Amministrazione la proposta degli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidenti e Segretario), confermati nella stessa misura degli esercizi 2003 e 2004, come pure la ripartizione paritetica tra i componenti del Consiglio di Amministrazione (tenuto conto dell'effettivo periodo di carica di ciascun Consigliere) della quota di utile attribuita all'organo consiliare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Ciò precisato, si fa presente quindi che il suddetto Comitato, nell'esercizio 2005, ha tenuto n. 2 riunioni e – con riferimento alle informazioni richieste dal Codice in materia – non ha avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni.

Il sistema dei controlli (artt. 9 e 10)

a) Il sistema di controllo interno

Riguardo al sistema di controllo interno, la Società, in quanto Istituto di natura bancaria, è sottoposta alla penetrante ed articolata disciplina in materia dettata dalla Banca d'Italia.

In tale quadro il Consiglio di Amministrazione – in ciò conformandosi alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di Vigilanza – assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, la definizione di appropriate procedure e la dotazione di mezzi idonei per la relativa struttura di presidio.

Al fine di organizzare funzionalmente il sistema di controllo interno, la Bipiemme, nel rispetto della suddetta normativa di Vigilanza, ha a suo tempo approvato a livello consiliare un apposito "Modello di Controllo", costantemente aggiornato nei regolamenti attuativi e ricompreso nell'Ordinamento Generale dell'Istituto.

In particolare:

- la configurazione generale dei controlli nel Gruppo

bancario Bipiemme si articola su tre capisaldi: il Collegio Sindacale, le unità di controllo interno e le ispezioni alle Società controllate da parte della Capogruppo, riguardo alle quali è data periodicamente apposita informativa ai vertici aziendali;

- le attività di controllo che si svolgono in Bipiemme risultano sinergicamente coordinate in un sistema ("Sistema dei Controlli Aziendali") ispirato ai seguenti principi:

- unicità della struttura aziendale responsabile del "controllo tecnico operativo", la quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, è posta in staff al Direttore Generale e riferisce funzionalmente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale struttura (denominata "Direzione Controlli Tecnico Operativi") ha il compito di:

- assicurare in modo continuativo la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo di riferimento, alle indicazioni di settore, ai criteri tecnici che presidono l'attività bancaria e finanziaria;

- verificare la rispondenza delle unità controllate e, in particolare, delle relative componenti organizzative alle esigenze aziendali;

- netta separazione tra le attività di gestione e quelle di controllo, tale da assicurare (nella forma e nella sostanza) la corretta contrapposizione dialettica tra gestore e controllore;

- distinzione tra "controlli di linea" (che si sviluppano nell'ambito delle linee operative stabilite da ciascuna Direzione cui è attribuita la responsabilità esecutiva delle singole attività) ed i "controlli tecnico operativi" (svolti dalla Direzione Controlli Tecnico Operativi e finalizzati sostanzialmente ad assicurare il corretto funzionamento delle unità aziendali);

- definizione di una rete di "controlli di linea" sovrapposti alla struttura operativa della Banca/Gruppo;

- estensione dei "controlli tecnico operativi" a tutte le unità organizzative: quelle centrali, quelle periferiche, nonché alle Società che compongono il Gruppo.

È poi attiva da tempo – come previsto dall'art. 57 del Reg. Consob n. 11522/98 (e successive modifiche) – la "Funzione di controllo interno", nominata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e avente la responsabilità di vigilare in materia di intermediazione finanziaria, la quale quindi, in particolare, deve:

- verificare costantemente l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 58/98 e relativi regolamenti di attuazione;

- vigilare sul rispetto delle procedure interne;
- vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento;
- gestire il registro dei reclami finanziari;
- svolgere attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse e i conseguenti comportamenti da tenere.

Ai sensi di legge tale Funzione deve trasmettere, almeno una volta all'anno, un'apposita relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ove si riportano, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate, nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

La Funzione di controllo interno inoltre predisponde annualmente una Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento, nonché – entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre – una specifica Relazione concernente gli esiti dei reclami in materia di servizi di investimento, le eventuali carenze riscontrate in tale ambito e le proposte per la loro rimozione.

Posto che in Bipiemme – al fine di consentire un costante aggiornamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – la Direzione Controlli Tecnico Operativi redige e presenta agli organi consiliari ogni tre mesi (previo esame e valutazione del Comitato per il controllo interno) un'apposita relazione sull'attività svolta, con pari frequenza vengono pure presentate le informative redatte dalla Funzione di controllo interno.

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 21 ottobre 2003, ha provveduto a proceduralizzare il flusso informativo, le modalità e i tempi di preventiva trasmissione delle suddette relazioni al Comitato consiliare per il controllo interno e al Collegio Sindacale al fine di consentire loro un'analisi approfondita dei contenuti e la formulazione di osservazioni/proposte al riguardo, e le diverse fasi in cui deve essere articolato l'esame di tali tematiche in sede consiliare.

b) La funzione di *Risk Management*

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme la funzione di *Risk Management* in quanto gestore della metodologia di misurazione dei rischi.

In particolare tale funzione ha il compito di monitorare il profilo di rischio complessivo della Banca e verificare che questo rispetti le direttive dell'organo amministrativo in termini di soglia ritenuta accettabile.

Essa ha quindi la responsabilità di organizzare e gestire i processi di individuazione e misurazione dei rischi all'interno della Banca e, per fare ciò, gestisce l'impianto metodologico relativo a:

- modalità di misurazione dei rischi;
- matrice associativa degli eventi rischiosi alle *business lines*.

Le attività di individuazione e misurazione sono differenziate in funzione della tipologia di rischio, distinguendo tra rischi di mercato (*trading book*), rischi di credito e di tasso (*banking book*), rischi operativi (i processi dell'impresa).

La funzione *Risk Management* – organizzativamente collocata in *staff* alla Direzione Generale della Capogruppo – effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate.

In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di *Risk Management* – ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa – sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo.

c) Il Comitato per il controllo interno

Costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2001, che ne ha anche stabilito le funzioni in conformità con le linee di indirizzo indicate dal Codice, il Comitato per il controllo interno, nel corso del 2005, ha ampliato e meglio precisato le proprie funzioni istruttorie e propositive, in particolare in materia di operazioni con parti correlate e situazioni di eventuale conflitto di interesse e nei confronti delle società controllate. Tali modifiche, formulate anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni, sono state oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 aprile 2005.

I compiti del Comitato risultano pertanto attualmente articolati nel modo seguente:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo e nel verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno della Capogruppo e delle Società del Gruppo, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari ed operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in collegamento con le funzioni preposte;

■ valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno, dai quali riceve relazioni periodiche;

■ valutare, unitamente ai revisori, al responsabile della Divisione "Amministrativa" della Capogruppo ed ai competenti esponenti aziendali delle Società del Gruppo, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

■ valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;

■ valutare gli eventuali rilievi che emergessero dai rapporti di revisione della Capogruppo e delle Società del Gruppo, pervenuti tramite la Direzione Controlli Tecnico Operativi, dai Collegi Sindacali e/o da altri ambiti;

■ riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno del Gruppo;

■ svolgere gli ulteriori compiti che vengono ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare in relazione ai rapporti con le società di revisione.

Si prevede inoltre che il Comitato possa essere consultato per la valutazione di operazioni significative con parti correlate, nonché in relazione ad operazioni ove possa presumersi l'esistenza, direttamente o indirettamente, di una situazione di conflitto di interessi.

Il Comitato è composto da un massimo di 6 Amministratori indipendenti ed in maggioranza non membri di Comitato Esecutivo, fra i quali, ai sensi dell'art. 36, co. 7, dello Statuto, uno deve essere scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza. Almeno uno dei componenti è anche membro del Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

In particolare fanno parte del Comitato – composto attualmente, a seguito del decesso del prof. dott. Renzo Grassi Catapano, di 5 membri (per 4/5 non facenti parte del Comitato Esecutivo e con la presenza di due Amministratori eletti nelle due liste risultate di "minoranza") – i seguenti Amministratori: sig. Enrico Airaghi, in qualità di Presidente, prof. dott. Alberto Banfi, sig. Eugenio Crosta, dott. Roberto Fusilli e prof. avv. Valerio Tavormina.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco effettivo dallo stesso designato.

Possono essere altresì chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato il Direttore Generale e, anche disgiuntamente e in relazione a specifiche questioni, oltre al Direttore Controlli Tecnico Operativi ed al responsabile della fun-

zione *Risk Management* della Capogruppo, membri della Direzione della Capogruppo e responsabili delle Società del Gruppo.

Il funzionamento del Comitato risulta disciplinato da un apposito Regolamento interno, formalizzato nell'attuale testo nella riunione del 22 novembre 2005 e oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2005.

Nel corso del 2005 il Comitato ha tenuto n. 12 riunioni. L'attività ha riguardato temi, approfondimenti e verifiche relative al sistema dei controlli interni e a specifiche tematiche, quali in particolare gli adempimenti relativi all'operatività in strumenti finanziari, il "conflitto di interesse", la gestione dei processi aziendali e l'introduzione dei nuovi principi contabili.

A seguito dei lavori svolti il Comitato ha costantemente proposto e richiesto l'adozione degli interventi ritenuti necessari al fine di rimuovere le criticità riscontrate.

Gli argomenti trattati e le decisioni assunte nelle riunioni del Comitato risultano documentati in appositi verbali, raccolti in un apposito libro delle adunanze.

Si precisa infine che le attività svolte dal Comitato per il controllo interno sono state oggetto di regolare informativa al Consiglio di Amministrazione.

d) Il Comitato di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)

Come noto, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 13 gennaio 2004, ha deliberato la costituzione del "Comitato di Vigilanza" ai sensi del D.Lgs. 231/01, conferendo allo stesso pieni ed autonomi poteri nella valutazione dell'adeguatezza dei modelli di organizzazione/gestione/controllo e del Codice Etico adottati dalla Banca e nel vigilare sull'applicazione degli stessi, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (e sue successive modifiche).

Il Comitato di Vigilanza è attualmente così composto: prof. avv. Alberto Santa Maria (Presidente, nonché Amministratore eletto in una lista di "minoranza"), sig. Enrico Airaghi (Amministratore eletto in una lista di "minoranza", nonché Presidente del Comitato per il controllo interno), dott. Mario Artali (Amministratore), prof. Alberto Banfi (Amministratore, nonché membro del Comitato per il controllo interno), e sig. Claudio Bonadio (Direttore Controlli Tecnico Operativi), sostituito per quiescenza, a partire da novembre 2005, dal sig. Sergio Bortolani che ne ha assunto le funzioni. Tutti gli Amministratori che compongono il Comitato sono non esecutivi, indipendenti e non facenti parte (salvo il sig. Airaghi), del Comitato Esecutivo che comunque in Bipiemme, come già ricordato, ha funzioni princi-

palmente istruttorie e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2005, il Comitato di Vigilanza ha provveduto a:

■ verificare l'idoneità e l'aggiornamento dei modelli organizzativi, avvalendosi delle competenti funzioni Banca e, in particolare, della Direzione Controlli Tecnico Operativi ed anche giovandosi di contatti sull'interscambio di esperienze con gli analoghi comitati delle banche controllate;

■ definire le iniziative più idonee a diffondere tra il personale ed i consulenti la conoscenza dei modelli di organizzazione/gestione/controllo nonché del Codice Etico tramite la formazione del personale, con mandato all'Area Pianificazione, Formazione e Addestramento della Divisione Risorse e Politiche Contrattuali di predisporre un piano didattico, con accesso obbligatorio di tutti i dipendenti e con valutazione finale sulla base di un questionario all'uopo predisposto, con risposte in *multiple choice* in grado di consentire la verifica del livello di apprendimento;

■ riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, con indicazione delle attività prospettive, ove necessarie;

■ mettere in atto un efficace sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite nonché di situazioni non conformi ai modelli di organizzazione/gestione/controllo o al Codice Etico, di segnalarle alle funzioni aziendali (in relazione ai rispettivi compiti) e di trasmettere al Comitato di Vigilanza ogni notizia rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelle emergenti da:

- risultanze dell'attività di controllo (attività di monitoraggio, reports riepilogativi, indici consuntivi);
- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti per procedimenti relativi a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;

- modifiche organizzative/procedurali riferibili al D.Lgs. 231/01.

Si fa presente che, a partire dal gennaio 2005, un'apposita sezione del sito internet della Banca è stata dedicata al Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni. In tale sezione sono, tra l'altro, indicate la composizione, il regolamento, le principali funzioni del Comitato e sono riportati il Codice Etico e la normativa di riferimento.

Nel corso del 2005 il Comitato ha tenuto n. 7 riunioni.

Operazioni "significative" e con parti correlate (art. 11 del Codice)

In Bipiemme il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto – in forza di disposizioni statutarie e di propri regolamenti interni – potestà deliberativa in via esclusiva (e quindi non delegabile) per l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ("operazioni significative"), definite in base a criteri (eventualmente concorrenti):

■ **di carattere quantitativo** (quali ad es. gli affidamenti di importo superiore al 15% del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Fidi) o/e

■ **di carattere qualitativo** (quali ad es. l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di beni immobili ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, gli affidamenti – indipendentemente dall'importo – a favore di società partecipate o di organismi di carattere politico, sindacale, religioso, nonché di società/enti che esercitano attività editoriali o di emittenza radio-televisiva a livello nazionale o di persone fisiche che svolgano attività politica ai sensi degli artt. 10 e 5 del vigente Regolamento Fidi).

Tra le operazioni "significative" – come definite dagli artt. 1.2 lett. e) e 11 del Codice – rientrano, come noto, le operazioni con parti correlate e in potenziale conflitto di interesse.

Come noto, a far data dal 1° gennaio 2003 è entrato in vigore il nuovo art. 71 *bis* del Regolamento Consob n. 11971/99 (e successive modifiche) che ha introdotto l'obbligo di *disclosure* (con apposito documento informativo o nell'ambito del normale flusso informativo previsto in specifici casi) per le operazioni con parti correlate – concluse per il tramite anche di società controllate – che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 dicembre 2002, ha valutato la materia, ritenendo

innanzitutto che la Banca, per normativa di legge o interna e per prassi gestionale, già garantisce la correttezza sostanziale e procedurale delle eventuali operazioni con parti correlate e riservandosi comunque di implementare la disciplina interna mediante la definizione organica di ulteriori criteri ricognitivi e comportamenti procedurali.

In tale ottica, con delibera in data 21 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una dettagliata procedura – denominata “Linee guida sulle operazioni significative e con parti correlate” – avente lo scopo di individuare le operazioni “significative” di Bipiemme (e dell’intero Gruppo Bipiemme) e, in particolare, quelle con parti correlate, nonché di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di “parte correlata” nel compimento di operazioni con la Banca e disciplinare l’iter autorizzativo delle suddette operazioni al fine di garantire la correttezza sostanziale e procedurale.

In primo luogo le “Linee guida” definiscono le operazioni “significative” (con qualunque controparte effettuate) che, a titolo esemplificativo, possono individuarsi, in particolare, nelle seguenti tipologie:

- l’acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, di aziende o di rami d’azienda;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- la concessione di fidi e/o garanzie (reali o personali) a favore di un unico nominativo o gruppo che nel loro complesso superino il 15% del patrimonio sociale, di cui al citato art. 10 del vigente Regolamento Fidi;
- le emissioni di strumenti finanziari;
- la compravendita di beni immobili e in generale l’acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di cespiti immobiliari;
- gli affidamenti verso organismi caratterizzati dal perseguimento di finalità di cui al citato art. 5 del vigente Regolamento Fidi;
- le operazioni che impongono alla Banca di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob, quindi in particolare, le operazioni significative di fusione/scissione, ovvero di acquisizione/dismissione di partecipazioni ovvero di acquisizione/cessione di aziende o rami d’azienda, cespiti ovvero che comportino conferimenti in natura.

Ai fini della determinazione dei criteri di “significativi-

tà” le “Linee guida” fanno poi riferimento agli indicatori definiti dalla Comunicazione Consob DIS/98081334 del 19.10.1998.

Con riferimento a tali operazioni, la procedura prevede che “il Consiglio di Amministrazione procede all’esame e all’approvazione delle summenzionate operazioni supportato da adeguate informazioni circa l’interesse della Banca al compimento dell’operazione, la sua fattibilità economica, la coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bipiemme e il ritorno atteso dalla sua realizzazione”.

In secondo luogo le “Linee guida” individuano la nozione di “parti correlate” che – a seguito della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 – fa ora riferimento ai soggetti individuati nell’ambito del principio contabile internazionale IAS 24.

A questo proposito si fa presente che è stato effettuato il censimento – previa richiesta specifica dei dati a tutti i soggetti interessati del Gruppo Bipiemme – delle posizioni potenzialmente qualificabili come “controparti correlate” della Banca ed è stato quindi approntato un “*data base*” a livello informatico da utilizzare per la rilevazione delle operazioni effettuate da tali soggetti, direttamente o indirettamente, con la Banca (oggetto anche di specifica segnalazione, a livello aggregato, nell’apposita sezione della nota integrativa al bilancio).

In terzo luogo la procedura precisa che alcune operazioni se effettuate con parti correlate sono da considerarsi sempre “significative”, indipendentemente dall’importo e dalla loro eventuale ricomprensione nelle categorie sopra specificate, e come tali sono oggetto di necessaria delibera consiliare. Si tratta in particolare delle già citate fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 385/93 (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) e degli affidamenti, indipendentemente dall’importo, a società controllate, collegate e anche solo partecipate, ai sensi del vigente art. 10 del Regolamento Fidi.

In particolare il suddetto art. 136 TUB (come modificato dal D.Lgs. 37/04 e ora anche dalla Lg. 262/05) prevede, tra l’altro, che “chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo amministrativo presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori”. Le medesime disposizioni si applicano anche alle operazioni di finanziamento poste eventualmente in essere da tali soggetti con altre Società del Gruppo e ora, a seguito della Lg. 262/05, anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli stessi o in cui gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società

da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate.

Fatto salvo quanto sopra, viene altresì precisato, per quanto ovvio, che l'esame e l'approvazione in sede consiliare non si estende di regola alle operazioni con parti correlate rientranti nell'ordinaria operatività dei servizi offerti dalla Banca a condizioni standardizzate (es. apertura di conto corrente o di custodia titoli, ordine di acquisto di titoli, servizi vari per la clientela, etc.).

In quarto luogo la procedura definisce le operazioni significative con parti correlate e in particolare quelle soggette agli obblighi di *disclosure* di cui al citato art. 71 *bis* del Reg. Consob n. 11971/99 (e successive modifiche), distinguendole in:

- operazioni infragruppo, cioè effettuate dalla Banca, direttamente o anche tramite altra Società del Gruppo, con società controllate, collegate o che hanno in comune con Bipiemme la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, e
- operazioni con altre parti correlate, quindi in particolare con esponenti di Bipiemme o i loro stretti familiari, soggetti controllati dai suddetti esponenti o dai loro stretti familiari o su cui gli stessi esercitano un'influenza notevole.

In particolare, ai fini della ricomprensione nell'ambito dell'art. 71 *bis* Reg. Consob 11971/99 (e successive modifiche) e dei conseguenti obblighi informativi, si considerano le operazioni significative con parti correlate (come sopra distinte) che siano atipiche, inusuali o regolate a condizioni significativamente difformi da quelle standard (e come tali in grado di avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme). In questo senso si definiscono:

- atipiche e/o inusuali quelle operazioni che per oggetto o natura sono estranee al normale corso degli affari della Banca e quelle che presentino particolari elementi di criticità in relazione alle loro caratteristiche, alla natura delle controparti (e ai rischi connessi), o al tempo del loro compimento;
- a condizioni non standard quelle operazioni concluse a condizioni significativamente diverse da quelle applicate usualmente dalla Banca o comunque diverse da quelle applicate alla migliore clientela o ai dipendenti.

Considerato che la normativa si estende a soggetti non sempre immediatamente individuabili dalla Banca, Bipiemme si riserva di richiedere alle controparti di operazioni di significativa rilevanza una preventiva dichiarazione riguardo all'esistenza di eventuali profili di parti correlate.

In quinto luogo le "Linee guida" definiscono la procedura da adottare in sede consiliare per l'esame e l'approvazione

di operazioni del suddetto tipo.

A livello generale si afferma che tutte le operazioni con parti correlate – realizzate anche attraverso società controllate – devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale intendendosi per *fairness* sostanziale la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico (in relazione all'interesse della Banca e nella logica del Gruppo) e per *fairness* procedurale il rispetto di procedure che mirino ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione della Banca (o della società controllata per operazioni con parti correlate di Bipiemme) dovrà quindi di regola essere preventivamente informato riguardo ai seguenti elementi:

- natura della correlazione e frequenza di operazioni analoghe con la stessa parte correlata;
- principali caratteristiche, condizioni e modalità esecutive dell'operazione;
- interesse di Bipiemme al compimento dell'operazione ed eventuali rischi connessi alla sua realizzazione;
- *fairness* sostanziale dell'operazione.

Nel caso in cui la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Si potrà quindi far ricorso ad advisors (società di revisione, altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*.

Sulla base delle suddette informazioni, il Consiglio di Amministrazione – ai fini della ricomprensione nell'ambito dell'art. 71 *bis* e dei conseguenti obblighi informativi – procede ad una valutazione dell'operazione in base a:

- oggetto (se l'operazione rientra o meno nell'attività tipica di Bipiemme e la natura commerciale o finanziaria di essa);
- corrispettivo (se il corrispettivo dell'operazione è allineato o meno ai prezzi di mercato, è effettuato o meno a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, nonché se è sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parte non correlata);
- modalità (se le modalità dell'operazione sono inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari);
- tempi (tempistica particolare dell'operazione, per es. se in prossimità di chiusura del bilancio).

Verificata l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette caratteristiche "anomale", il Consiglio valuta se tale situazione può avere effetti:

■ sulla salvaguardia del patrimonio aziendale (in particolare sotto il profilo della "significatività" dell'operazione in termini quantitativi rispetto al patrimonio di Bipiemme),
o

■ sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme (in particolare nei confronti degli *stakeholder* e con riferimento anche a dati che troveranno poi esplicitazione in bilancio, semestrale e trimestrale).

In ultimo le "Linee guida" definiscono taluni obblighi comportamentali a carico degli Amministratori. In particolare nel caso in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'operazione – intendendosi per interesse indiretto quello che riguarda gli stretti familiari dell'Amministratore o una società controllata direttamente o indirettamente dall'Amministratore o dai predetti stretti familiari – lo stesso deve:

– informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione riguardo all'esistenza dell'interesse e alle circostanze del medesimo, in modo che gli altri Amministratori possano avere piena contezza dell'estensione e rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto. Tale obbligo è ora ripreso e sviluppato a livello generale nel citato art. 6 del Regolamento Fidi (nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006) ove è espressamente stabilito che "ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., gli amministratori dell'Istituto e delle società del Gruppo devono dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale della società in cui rivestono la suddetta carica di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione";
– astenersi dal partecipare alla deliberazione, allontanandosi temporaneamente dalla riunione consiliare (indicazione ora da valutare alla luce del predetto art. 2391 cod. civ.).

Si precisa infine che, in forza dell'art. 12 del D.Lgs. 310/04, la tematica delle operazioni con parti correlate (e degli obblighi informativi e procedimentali ad esse connesse) è ora recepita anche a livello codicistico nell'art. 2391 *bis*.

Trattamento delle informazioni riservate e Codice di comportamento in materia di "internal dealing" (art. 6 del Codice)

a) Trattamento delle informazioni riservate

In relazione a quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 e sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nel Codice e nella "Guida per l'informazione al mercato", il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*". A questo proposito è opportuno premettere che la suddetta tematica va ora inquadrata alla luce della dettagliata disciplina in materia introdotta dalla Lg. 62/05 e dal Regolamento Emittenti (come modificato dalla Consob con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 e in vigore dal 1° gennaio 2006) e altresì del nuovo regolamento interno del Gruppo concernente il registro degli "insider" ai sensi dell'art. 115 *bis* D.Lgs. 58/98.

Con riferimento alle competenze e al flusso informativo definiti nella suddetta procedura, la stessa prevede l'attribuzione al Presidente, supportato dal Direttore Generale, della gestione esclusiva delle informazioni "*price sensitive*". In particolare ciò implica che rientra nelle competenze esclusive del Presidente, supportato dal Direttore Generale, di valutare la sussistenza o meno del carattere "rilevante" dell'operazione deliberata o dell'evento societario verificatosi, di valutare l'opportunità (qualora possibile) di sottoporre preventivamente il testo del comunicato alla valutazione degli organi consiliari, di autorizzare in via definitiva la sua trasmissione alla Consob e al mercato tramite le competenti funzioni operative della Banca, di rilasciare dichiarazioni alla stampa (o di autorizzare in tal senso altri esponenti della Banca o delle Società del Gruppo) in merito alle suddette operazioni/eventi.

Riguardo in particolare alla diffusione di comunicati "*price sensitive*", fermo restando il profilo autorizzativo sopra descritto, la procedura interna prevede competenze operative e coordinate delle attuali funzioni "Relazioni esterne" e "Affari Societari Capogruppo", in collegamento con le altre competenti strutture interne e, per eventuali comunicati di Società controllate, con le attuali funzioni "Pianificazione Strategica" e "Partecipazioni" della Banca.

b) Codice di comportamento in materia di "internal dealing"

In ottemperanza a quanto a suo tempo previsto dal "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA", la Banca – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002 – ha adottato il proprio Codice di comportamento in materia di "*internal dealing*".

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di market abuse – e in particolare del nuovo art. 114, co. 7, D.Lgs. 58/98 (come modificato dalla Lg. 62/05) e, dal 1° aprile 2006, degli artt. 152 *sexies*/152 *opties* del Regolamento Emittenti (come modificato dalla Consob con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005) – il suddetto Codice, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006, è stato parzialmente modificato per adeguarlo alla nuova disciplina definita dalla Consob.

Tale Codice (nella versione aggiornata) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”.

La finalità del Codice (e delle collegate segnalazioni) è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti dei Soggetti Rilevanti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Sono oggetto di comunicazione al mercato le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Bipiemme (o di strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme) compiute dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “persone strettamente legate”, il cui importo complessivo sia pari o comporti il superamento di Euro 5.000 entro la fine dell'anno.

Con riferimento alle modalità delle comunicazioni, i Soggetti Rilevanti devono comunicare le suddette operazioni alla Consob e alla Bipiemme entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione. La suddetta comunicazione alla Consob può altresì essere effettuata nel medesimo termine, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla stessa Bipiemme. La Banca provvede poi a pubblicare le suddette informazioni (tramite un comunicato trasmesso a Borsa Italiana SpA, a due agenzie di stampa e alla Consob) entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione del Soggetto Rilevante.

Il Codice di comportamento della Banca prevede poi, in particolare, il divieto per i Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sui sopra individuati strumenti finanziari nei 30 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio (come risultante dal calendario degli eventi societari) e nei 30 giorni precedenti eventuali Assemblee straordinarie/ordinarie non di bilancio o, se antecedente, dalla data di convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione (cd. *black out periods*).

Il testo del suddetto Codice è consultabile sul sito internet della Banca.

Rapporti con gli Azionisti e i Soci – Regolamento Assembleare (artt. 12 e 13)

a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti ed in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca – nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti ed informazioni – si avvale della figura dell'*Investor Relator*, funzione creata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2001 e posta in *staff* alla Direzione Generale, il cui compito principale è quello di gestire i rapporti con gli investitori istituzionali, domestici ed internazionali, le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari al fine di garantire un'informazione costante, tempestiva e trasparente sull'operatività e le strategie del Gruppo, incrementandone la conoscenza sui mercati finanziari.

Sempre in linea con l'obiettivo di assicurare una tempestiva informazione al mercato e per facilitare l'accesso alle informazioni da parte degli investitori istituzionali, sul sito internet della Società (www.bpm.it) è attiva la sezione “Investor Relations” ove è presente un'ampia documentazione di carattere economico-finanziario e societario della Banca, costantemente aggiornata.

Inoltre per gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, al fine di canalizzare le richieste di informazioni sulle strategie, sui dati di bilancio e sulle *performance* finanziarie del Gruppo Bipiemme, è altresì attiva la *mail* “investor.relations@bpm.it”.

Per quanto riguarda le relazioni con i Soci, il Consiglio di Amministrazione della Banca – in attuazione delle raccomandazioni del Codice – ha rinnovato nella riunione del 1° aprile 2003, la delibera quadro in tema di “Regole per l'ammissione e la gestione dei rapporti con i Soci”.

In particolare tale delibera:

- conferma l'istituzione della “Commissione per i rapporti con i Soci”, composta da cinque Amministratori e avente poteri istruttori in ordine alle domande di ammissione e all'esclusione dei Soci, e sulla rinuncia al vincolo di garanzia privilegiata sulle azioni sociali;
- definisce requisiti e procedure per l'ammissione, precisando le modalità e la documentazione accessoria per l'ammissione delle persone giuridiche italiane ed estere, oltre alla soglia di possesso minimo (n. 100 azioni) e una dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale possesso azionario;
- detta requisiti e procedure per l'esclusione del Socio;
- indica i criteri di tenuta del Libro Soci e del Libro degli Azionisti;

■ definisce le procedure per l'adozione di eventuali trattamenti e benefici da riservare ai Soci.

Si precisa che fanno attualmente parte della "Commissione per i rapporti con i Soci" – composta in maggioranza (4 componenti su un totale di 5) da Amministratori non membri del Comitato Esecutivo e con la presenza di un Amministratore di "minoranza" – i seguenti Consiglieri: prof. avv. Valerio Tavormina, in qualità di Coordinatore, dott. Giorgio Bianchini Scudellari, dott. Emilio Castelnuovo, sig. Giuseppe Coppini e dott. Piero Lonardi.

Nel corso dell'esercizio 2005 la Commissione si è riunita 12 volte ed ha svolto prevalentemente un'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione a Socio, pari complessivamente a n. 545.

Analogamente a quanto fatto in altre banche popolari, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 20 dicembre 2005, ha deliberato – sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione – la decadenza dalla qualifica di Socio di n. 4.159 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario, con conseguente cancellazione dal Libro Soci. Così come comunicato ai singoli nominativi, è stata prevista la possibilità di reintegro nel Libro Soci nel caso in cui gli stessi dimostrino il possesso, alla data del 30 novembre 2005, di almeno un'azione in depositi di altre banche o intermediari oppure di titoli ancora materializzati.

Alla data del 31 dicembre 2005 i Soci risultano pertanto essere pari a n. 54.478.

b) Regolamento Assembleare

L'esigenza di adottare un Regolamento Assembleare nasce dalla centralità del ruolo dell'Assemblea nelle società quotate, come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché dalla natura istituzionale della Bipiemme quale banca cooperativa, ove l'individualità del Socio e il suo rapporto con la Società assumono una valenza particolare.

In tale ottica e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2002 ha, come noto, approvato il "Regolamento Assembleare" che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. Esso stabilisce in modo dettagliato, in particolare, le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le modalità operative di predisposizione delle schede elettorali, di votazione e di scrutinio.

Tale Regolamento – la cui "dignità normativa" è ricono-

sciuta anche a livello statutario – è stato oggetto di adeguamenti da parte dell'Assemblea ordinaria del 19 dicembre 2002 e del 23 aprile 2005, a seguito delle ricordate modifiche dello Statuto sociale per l'introduzione del "voto di lista" nelle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e per l'adeguamento alle recenti modifiche normative.

L'attuale testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale (sezione "Azionariato e Soci").

Collegio Sindacale (art. 14 del Codice)

Il Collegio Sindacale – nominato in ultimo dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2003 – è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci. Alla minoranza è riservata – ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, in ottemperanza alla previsione del previgente testo dell'art. 148, co. 2, del D.Lgs. n. 58/98 (ora soppresso dalla Lg. 262/05 che attribuisce alla potestà

regolamentare della Consob la definizione delle specifiche modalità di nomina) – l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Si indicano quindi, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale della Bipiemme, con la specificazione degli eventuali incarichi ricoperti in altre Società quotate.

Carica	Componenti	Altri incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati italiani
Presidente	dott. Marco Baccani	Sindaco effettivo Cairo Communications S.p.A.
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	
Sindaco effettivo	dott. Emilio Cherubini (*)	
Sindaco effettivo	dott. Ezio Maria Simonelli	Sindaco effettivo Cremonini S.p.A. Presidente Collegio Sindacale MARR S.p.A.
Sindaco effettivo	dott. Ettore Maria Tosi (*)	Sindaco effettivo Autogrill S.p.A.
Sindaco supplente	dott. Rino Salvatore Messina (*)	
Sindaco supplente	dott. Antonio Ortolani	
Sindaco supplente	dott. Carlo Radaelli (*)	
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice	

(*) Sindaco eletto in una lista risultata di "minoranza"

Come risulta dalla tabella, si fa presente che l'Assemblea del 23 aprile 2005 ha nominato il dott. Marco Baccani quale Presidente del Collegio Sindacale – incarico già ricoperto dallo stesso a far tempo dall'8 luglio 2004, a seguito delle dimissioni per gravi motivi di salute del precedente Presidente del Collegio, avv. Giovanni Giunta – il rag. Enrico Castoldi quale Sindaco effettivo, e il dott. Antonio Ortolani quale Sindaco supplente. Il mandato dei suddetti sindaci ha scadenza, come per gli altri componenti del Collegio, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.

Ai sensi dell'attuale art. 41 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, "devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dal-

lo Statuto per la carica. A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario ed assicurativo".

Come per gli Amministratori, anche per i Sindaci – ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare – "le liste (..) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione".

A tale proposito si conferma che la Banca, anteriormente alle sedute assembleari di nomina del Collegio Sindacale, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa, con l'indicazione delle liste presentate e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, sempre anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione.

Il suddetto art. 41 dello Statuto prevede inoltre che non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica "coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che rivestano la carica di Sindaco effettivo in altre cinque o più Società con titoli quotati nei mercati regolamentati

italiani o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria". Tale previsione statutaria va ora integrata alla luce dell'art. 2399 cod. civ. (che, in materia di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci, ha notevolmente ampliato la precedente normativa) e soprattutto, in qualità di soggetto quotato, dell'art. 148, co. 3, D.Lgs. 58/98 (come ora modificato dalla Lg. 262/05).

Il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nella persona del Presidente (o di suo delegato, membro effettivo del Collegio) alle riunioni del Comitato per il controllo interno. Il Collegio può altresì partecipare, con propri membri, alle riunioni del Comitato Consiliare di Finanziamento e del Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Il Comitato dei Proviviri

Il Comitato dei Proviviri – costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall'Assemblea – valuta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto ed interviene per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

L'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2005 ha proceduto alla nomina di tale Comitato nelle persone del dott. Alfiero Fontana, dell'avv. Italo Ciancia e del dott. Sergio Serafini, quali Proviviri effettivi, e del dott. Gianfranco Carugati e del dott. Dario Mezgec quali Proviviri supplenti. Nel corso della riunione del 4 maggio 2005, il Comitato ha deliberato di nominare Presidente il dott. Alfiero Fontana.

Società di revisione

La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. – a seguito di incarico conferito dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 e quindi scadente con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 – effettua la revisione dei Bilanci e delle Relazioni semestrali della Banca per il triennio 2004/2006.

Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Ese- cutivi	Non ese- cutivi	Indi- pen- denti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta		X	si	100	4					X	98
Vice presidente	avv. Paolo Manzato		X	si	100	1					X	100
Vice presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	si	59	14					X	48
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	100	0	X	100			X	100
Consigliere	dott. Mario Artali		X	si	100	8						
Consigliere	prof.dott. Alberto Banfi		X	si	100	1	X	92				
Consigliere	dott. Giorgio Bianchini Scudellari		X	si	100	5			X	100		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	si	100	1						
Consigliere	sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	3						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	si	100	2					X	98
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	si	100	2	X	92	X	100		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli *		X	si	100	2	X	100				
Consigliere	prof. dott. Renzo Grassi Catapano (sino al 13 maggio 2005) •		X	si	0	0	X	0	X	0		
Consigliere	dott. Piero Lonardi *		X	si	100	2					X	100
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	si	100	0					X	100
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore		X	si	76	4						
Consigliere	prof. avv. Albergo Santa Maria*		X	si	94	1			X	100		
Consigliere	dott. Jean Jacques Tamburini		X	si	41	13						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	si	100	4						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	si	88	2	X	100				

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	CdA:	Comitato Controllo Interno:	Comitato Remunerazione:	Comitato esecutivo:
17	17	12	2	42

NOTE:

- * la presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste risultate di minoranza
- ** in questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso
- *** in questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato
- **** in questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati

• a causa di grave malattia cui è subentrato il decesso in data 13 maggio 2005, il prof. dott. Renzo Grassi Catapano non ha partecipato, nell'esercizio 2005, ad alcuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari di cui era componente. Ciò considerato, il prof. dott. Renzo Grassi Catapano non è stato computato nel calcolo delle percentuali complessive di presenza

Riunioni tenute nel corso dell'intero anno 2005 e percentuali di partecipazione degli Amministratori:

Consiglio di Amministrazione: n. 17 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 93 %
 Comitato Esecutivo: n. 42 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 92 %
 Comitato di Finanziamento: n. 45 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'83 %
 Comitato per il Controllo Interno: n.12 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 97 %
 Commissione per i rapporti con i Soci: n.12 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'85 %
 Comitato per la Remunerazione: n. 2 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 100 %
 Comitato di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01: n.7 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'89 %

Tabella 2: Collegio Sindacale

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi **
Presidente	dott. Marco Baccani	87	1
Sindaco effettivo (nominato con assemblea del 23 aprile 2005)	rag. Enrico Castoldi	85	
Sindaco effettivo *	dott. Emilio Cherubini	93	
Sindaco effettivo	dott. Ezio Maria Simonelli	85	2
Sindaco effettivo *	dott. Ettore Maria Tosi	82	1
Sindaco supplente *	dott. Rino Salvatore Messina		
Sindaco supplente (nominato con assemblea del 23 aprile 2005)	dott. Antonio Ortolani		
Sindaco supplente *	dott. Carlo Radaelli		
Sindaco supplente (sindaco effettivo sino al 23 aprile 2005)	dott. Enrico Radice	86	
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 60			
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (previgente art. 148 TUF): ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 soci iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni			

NOTE:

* l'asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste risultate di minoranza

** in questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.

Tabella 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee- guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee- guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella Relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un regolamento di assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo Interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art.9.3 del Codice)	Direzione Controlli Tecnico Operativi		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax) del responsabile <i>investor relations</i>	Ufficio Investor Relations Piazza Meda n. 4 – 20121 Milano fax: 02/77002950 tel. 02/77002574 – 02/77003758		